



IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pietro Rogato

Presidente

dott. Enrico Vernizzi

Giudice

dott. Irene Colladet

Giudice Est.

nel giudizio per la dichiarazione di fallimento n. 116 /2018 ist.fall.

promosso da

§

CL-

ed

ivi elettivamente domiciliati, come da procura in atti

nei confronti di

§ **COSTRUZIONI E IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. SANTELLA LORENZA con studio in Parma, Via C. Rondani n. 4 ed ivi elettivamente domiciliata, come da procura in atti;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto da S. e da per la dichiarazione di fallimento di S. **COSTRUZIONI E IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** ;

esaminata la comparsa di costituzione dell'imprenditore;

sentite le parti all'udienza;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

osservato, in particolare, che il credito vantato dagli odierni ricorrenti, pari a poco più di € 50.000,00, seppur portato da titolo esecutivo (d.i. provvisoriamente esecutivo), è oggetto di contestazione non manifestamente pretestuosa, opponendo la S.R. Costruzioni e Impianti S.r.l. ai sig.ri Aiello e Lecca l'esistenza di un controcredito;

osservato altresì che le altre posizioni debitorie della S.R. Costruzioni e Impianti S.r.l. nei confronti di altri fornitori sono state rinegoziate attraverso la previsione di pagamenti rateali, che, in base a quanto documentato, stanno avvenendo nei termini concordati;

osservato peraltro che allo stato non sussistono debiti di S.R. Costruzioni e Impianti S.r.l. nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, mentre l'importo dovuto all'Agenzia delle Entrate non è per nulla ingente in quanto pari ad € 551,88;

osservato, *ad abundantiam*, che di recente (maggio 2018) S Costruzioni e Impanti S.r.l. ha ottenuto un finanziamento e che allo stato risulta essere attiva e pertanto in grado di adempiere, seppur con difficoltà, alle proprie obbligazioni;

ritenuto, pertanto, che dalla documentazione prodotta dall'istante e dall'istruttoria compiuta d'ufficio non sembrano emergere significativi riscontri della dedotta insolvenza del debitore;

ritenuto infine che non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, atteso che gli stessi hanno promosso la procedura concorsuale perché dai bilanci depositati e relativi ai tre anni antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento risultavano superati i requisiti previsti dall'art. 1 L. Fall, e che il loro credito superava il limite fissato dall'art. 15 L. Fall. di "€ 30.000,00 di debiti scaduti e non pagati" posto quale condizione di procedibilità, mentre la sussistenza dello stato di insolvenza può essere accertata solamente in seguito all'istruttoria prefallimentare, non potendo il creditore ricorrente essere a conoscenza di ulteriori posizioni debitorie o di procedure esecutive promosse nei confronti del suo debitore da altri soggetti; ritenuto pertanto che per i motivi esposti appare equa la compensazione delle spese;

P.Q.M.


respinge il ricorso,
compensa tra le parti le spese processuali.

Si comunichi.

Così deciso in Parma, li 05/09/2018

Il Giudice Est.

Dott. Irene Colladot



Il Presidente

Dott. Pietro Rogato

